

VERBALE

CONFERENZA DEI SERVIZI

Convocata con nota prot. n. 6202 del 23/04/2021

FERMO, 06/05/2021

(verbale n. 4)

OGGETTO: Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl** – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e modifica AIA -
Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo.

Sono presenti:

- Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl**: Ing. Dante Fagioli (socio); Dott. Leonardo Marotta (consulente);
Dott.ssa Chiara Fagioli (tecnico); Dott.ssa Sara Pettinari (consulente ambientale).
- PROVINCIA DI FERMO** Settore Ambiente: Geom. Luigi Francesco Montanini (istruttore direttivo).
- ARPAM** Dipartimento Provinciale di Fermo: Dott. Massimo Marcheggiani (direttore); dott.ssa Laura Galanti (tecnico)
- Comune di Fermo: Ing. Marzia Buonfigli (Servizio Urbanistica).

Assenti pur se regolarmente convocati:

- *CIIP SpA;*
- *ASUR di Fermo – Dipartimento di prevenzione;*
- *Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Fermo*

I lavori della conferenza dei servizi si aprono si aprono - con modalità a distanza su piattaforma SKYPE -
alle ore 9.30 circa con la verifica dei presenti.

Il primo approfondimento riguarda il processo di lavorazione "D9 neutralizzazione/precipitazione" (elaborato
2 - allegato 6 - PEC 7).

Il Dott. Marcheggiani informa che l'ARPAM anche in questa occasione ha predisposto un documento, che
condivide in piattaforma, ad uso dei componenti della Conferenza ma soprattutto a beneficio del
proponente, contenente evidenziazioni per punti da analizzare e chiarire.

Prende la parola la Dott.ssa Galanti dell'ARPAM di Fermo iniziando ad illustrare i punti del documento che
come di seguito cita:

*1. Nella "Relazione tecnica n. 2 IPPC 5.1 – D9 neutralizzazione/precipitazione" si dichiarano le
quantità massime di trattamento pari a 20 t/g (rifiuti pericolosi e non), si chiede di distinguere per ogni
codice EER il quantitativo massimo trattato al giorno in quanto i rifiuti presentano caratteristiche di pericolo
differenti;*

*2. La Ditta nella Relazione Tecnica n. 2 dichiara che "I codici in ingresso per i quali si richiede
l'autorizzazione sono riportati nell'allegato 19", in seguito chiede "di eliminare la prescrizione seguente
avendo eliminato i codici EER", nella lista dei codici che si chiede di eliminare vi è il codice 19 03 06*, 19
03 07 che invece compaiono nella Tabella dell'allegato 19 come rifiuti sottoposti a trattamento D9
neutralizzazione/precipitazione. Chiarire quanto dichiarato;*

La Ditta per entrambi i punti rinvia la risposta ad una più approfondita analisi.

La Dott.ssa Galanti riprende dal punto 3 del documento in oggetto:

3. La ditta chiede di eliminare la prescrizione "non devono essere gestiti rifiuti odorigeni", dichiarando di avere un "sistema di trattamento delle emissioni all'avanguardia". Documentare con descrizione e capacità dell'impianto di abbattimento delle emissioni odorogene

Al riguardo, si evidenzia di confrontare anche le caratteristiche dell'impianto autorizzato con Provv. SUAP n. 115/2019

Si apre un confronto sulla prescrizione della gestione dei rifiuti odorigeni nelle pregresse autorizzazioni concesse alla Ditta e sulla permanenza della prescrizione una volta realizzato l'impianto di abbattimento.

Il Geom. Montanini condivide, tramite piattaforma, il verbale n. 14 della conferenza di servizi del 12/01/2017 inerente il procedimento di autorizzazione VIA-AIA. Il sistema di trattamento per l'abbattimento delle emissioni era stato approvato con tale procedura. Con provvedimento del SUAP 115/2019 è stata approvata la modifica degli impianti di emissione in atmosfera con sono stati ridotti da 5 a 3 i punti di emissione a 3 punti. Fra la documentazione approvata c'è anche la relazione tecnica sui punti di emissione di cui al momento occorre fare riferimento.

Il Sig. Fagioli: ribadisce che l'impianto autorizzato è stato predisposto in maniera ampiamente sovradimensionata rispetto a quelle che erano le emissioni presenti.

Il Dott. Marcheggiani: La richiesta di eliminare la prescrizione riguardo la gestione dei rifiuti odorigeni fa riferimento alla vecchia autorizzazione.

Il Dott. Marotta: No, non è così perché l'impianto è stato fatto dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Il Geom. Montanini: Su questo dobbiamo essere precisi: l'impianto è stato approvato nella sua interezza in prima istanza; poi l'attivazione è stata avviata come primo stralcio. La questione dell'impatto odorigeno è importante perché non era stato compreso nella valutazione dell'impatto ambientale iniziale e, quindi, ci fu una grande discussione all'epoca con la partecipazione del dott. Maravalli. L'impresa affermò allora che non si sarebbero trattati rifiuti con possibili emissioni odorogene. S'era aperto tutto un ragionamento intorno alla possibilità di gestire persino il letame, considerato che tale rifiuto veniva previsto dall'impresa. Pertanto, la questione delle emissioni odorogene sarebbe da riprendere e approfondire.

Il Dott. Marcheggiani: Allora nel passato è stata rilasciata l'autorizzazione con la prescrizione limitativa relativa ai rifiuti odoriferi. Vorrei capire se questa prescrizione valesse fino al momento in cui fosse stato realizzato l'impianto di abbattimento delle emissioni? Questa è la domanda fondamentale.

La Dott.ssa Pettinari afferma che valeva fintanto che non fosse realizzato l'impianto di abbattimento delle emissioni.

Il Dott. Marcheggiani ritiene che sia opportuno andare a rivedere le caratteristiche dell'impianto di abbattimento così come autorizzato con il procedimento di VIA-AIA valutare più compiutamente la documentazione tecnica.

Il Geom. Montanini condivide il verbale n. 14 del 12/01/2017 (relativo al procedimento VIA-AIA) in cui è riportato il dibattito avutosi allora sull'argomento.

Il Dott. Marcheggiani riprende l'illustrazione del proprio documento:

4. In relazione alla richiesta di eliminare la prescrizione sulla gestione di rifiuti odorigeni, l'implementazione di un sistema di aspirazione delle arie esauste risulta non sufficiente al fine dell'eliminazione di tale prescrizione. Al fine della gestione di rifiuti che producono emissioni odorogene, identificandoli con il relativo codice EER, stimare i quantitativi massimi stoccabili prima dell'invio a processo, le modalità di stoccaggio e le eventuali misure di mitigazione messe in atto per limitare le

emissioni odorigene;

Il Dott. Marcheggiani: Per misure di mitigazione ci si riferisce ai sistemi ausiliari.

La Dott.ssa Galanti (ARPAM) riprende:

5. È necessario specificare le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura IBC/cisternette, indicata nella Tabella n. 2, impiegata nel processo di lavorazione ed inviarne scheda tecnica;

La Ditta risponde che verrà inviata scheda tecnica.

6. È necessario descrivere la dotazione impiantistica connessa alle operazioni di neutralizzazione/precipitazione, oltre alle tecniche impiegate per il controllo di processo in quanto nel documento "RIASSUNTO MODIFICHE RICHIESTE" inviato dalla ditta, si dichiara una riorganizzazione delle aree e delle attrezzature per il processo "2. IPPC 5.1: Trattamento fisico-chimico – D9 NEUTRALIZZAZIONE PRECIPITAZIONE"

La ditta risponde che non ci sono variazioni.

Il sig. Fagioli torna sul precedente punto 4 e chiede se l'impianto di aspirazione deve agire anche nelle aree dove viene effettuato soltanto lo stoccaggio dei rifiuti.

Il Dott. Marcheggiani risponde che i rifiuti che potenzialmente producono emissioni odorigene possono farlo sia nella fase di stoccaggio che, a maggior ragione, in quella della lavorazione.

La Dott.ssa Pettinari: se colgo la richiesta di ARPAM, è importante indicare i codici CER che non comportano emissione odorigene anche in fase di stoccaggio. In casi contrari occorre indicare i metodi di abbattimento e captazione.

Il Geom. Montanini deve porre domande specifiche che riguardano sia due processi nuovi ma anche tutti gli altri già autorizzati. Nelle relazioni tecniche presentate, anche per la "neutralizzazione", si precisa che non ci sono modifiche se non nella dislocazione logistica. Ma dall'analisi più approfondita non sembrerebbe solo una modifica nell'utilizzazione delle aree. Quella attuale è una fase di riesame e non solo di modifica. Per valutare una qualsiasi lavorazione c'è da tener conto degli elaborati presentati in prima istanza, della relazione revisionata presentata dopo la richiesta di integrazione, le integrazioni stesse, le prescrizioni. Viene condiviso il file allegato B "quadro prescrittivo" all'autorizzazione di VIA-AIA relativo alla filiera di smaltimento D9 (neutralizzazione/precipitazione), per far capire, ad esempio, che successivamente alla relazione tecnica di marzo 2016 sono intervenute le integrazioni di giugno 2016 che possono aver inciso notevolmente sulla stessa relazione.

Si mostra il file della relazione tecnica "IPPC 5.1 D9 Neutralizzazione" per specificare che va ad intersecarsi coi documenti precedentemente elencati, tale complessità va semplificata. Bisogna rendere coerente il tutto in una unica relazione tecnica (distinta per lavorazione) per avere chiaro il riferimento normativo e autorizzativo.

La Dott.ssa Pettinari sostiene che a seguito di richiesta di modifica della ditta, che sia sostanziale o meno, l'autorità competente emette un'autorizzazione che dovrebbe essere già aggiornata.

Il Geom. Montanini risponde che ciò risulta in parte. Con il riesame si dà luogo ad una nuova stesura degli atti che sostituiscono i precedenti proprio per facilitarne la lettura. Nel caso in specie, la complessità è data dal fatto che nel 2017 quando è stata autorizzata la VIA_AIA dell'istallazione, non venne effettuato, come avviene normalmente di solito, da parte dell'impresa richiedente, il coordinamento degli elaborati iniziali

con le modifiche che man mano venivano apportate nel corso del procedimento, perché sarebbe stato un lavoro complicato che avrebbe allungato oltremodo i tempi del procedimento. Oggi trovandoci nella fase sia di riesame per le nuove BAT che di rinnovo l'occasione è opportuna per procedere alla redazione di testi coordinati.

Il Dott. Marotta chiede se può bastare uno schema più dettagliato con aggiornamento dei processi, codici, aree o se necessità rimettere mano all'intera richiesta autorizzatoria.

Il Geom. Montanini precisa che alla fine del procedimento bisognerà ottenere un elaborato che sia la sintesi di tutto il pregresso oltre naturalmente a comprendere le modifiche richieste con l'attuale procedimento. A seguito delle osservazioni della Conferenza la Ditta dovrà produrre elaborati definitivi da sottoporre all'approvazione definitiva.

Il Geom. Montanini, al riguardo, invita l'impresa a semplificare le relazioni per i temi strettamente necessari altrimenti si rischiano prolisse descrizioni o addirittura contraddizioni.

Il Sig. Fagioli: chiede, avendone conferma, se quello che verrà autorizzato sarà in sostanza l'ultimo elaborato che si presenta alla Conferenza, che non dovrebbe contenere rimandi, e che diventi l'unico cui far riferimento.

Il Geom. Montanini chiede se i codici in ingresso e uscita siano stati modificati rispetto quelli elencati negli elaborati già approvati.

La ditta conferma che non sono stati modificati.

Il Geom. Montanini chiede se nell'allegato 19 sono state riportate le nuove definizioni contenute nel catalogo europeo dei rifiuti.

La ditta conferma che sono state aggiornate.

Il Geom. Montanini analizza la tabella riportata a pag. 1 del file '2 IPPC 5.1 D9 Neutralizzazione' che riporta tutte quante le attrezzature fisse e mobili impiegate per l'operazione neutralizzazione e chiede se modifica una tabella già approvata.

La ditta risponde che verificherà successivamente

Il Geom. Montanini osserva che a pag. 2 e 3 del file '2 IPPC 5.1 D9 Neutralizzazione' sono riportate due tabelle per indicare le aree di deposito dei rifiuti provenienti dal D9, e chiede spiegazioni circa la doppia indicazione.

Il Sig. Fagioli spiega che la seconda tabella indica le aree di eventuale emergenza di destinazione dei rifiuti, oltre quelle previste principalmente (aree 7 e 11).

Il Geom. Montanini prende atto, ma se anche in questo caso la tabella presentata vada a sostituire le tabelle contenute in elaborati precedentemente approvati.

Il Geom. Montanini interviene sulla questione recupero o smaltimento dei rifiuti lavorati. A seguito di un'operazione di trattamento o di miscelazione dei rifiuti, cambiano, dal punto di vista chimico o fisico, le caratteristiche del rifiuto stesso, pertanto il gestore può essere considerato 'nuovo produttore' secondo le nuove definizioni normative. Come "nuovo produttore" potrebbe a sua volta inviare il rifiuto sottoposto a smaltimento (filiera D) ad una operazione di recupero (filiera R) anziché mantenerlo nella filiera D. Tuttavia, in considerazione che l'impresa gestisce un'installazione con entrambe autorizzate le filiere R e D, non è più corretto individuare fin dalla fase di accettazione del rifiuto la filiera di lavorazione?

Il Dott. Marotta reputa che per le nuove direttive sull'economia circolare aumenta la possibilità della commistione delle due filiere. Volendo massimizzare il recupero e minimizzare i rischi da qualsiasi filiera posso essere costretto a fare una separazione che crea due rifiuti, uno che va a recupero ed uno che va a smaltimento.

Il Geom. Montanini ritiene che per i motivi detti precedentemente bisognerebbe rimettere mano alle prescrizioni che inciderebbero sul cambio di filiera.

Il Geom. Montanini con riferimento a quanto riportato a pag. 3 del file "2 IPPC 5.1 D9 Neutralizzazione" laddove si richiede di aggiornare le prescrizioni con riferimento alle vecchie BAT, reputa che venga precisato a quali prescrizioni si faccia riferimento. Bisogna dettagliare meglio.

Riprende la parola la Dott.ssa Galanti (ARPAM) che analizza la lavorazione "D9 operazione di riduzione dei cromati" (elaborato 3 - allegato 6 - PEC 7) attraverso i punti indicati nel documento ARPAM:

7. Dalla Relazione tecnica n. 3 si evince che "Le quantità massime di trattamento sono pari a 20 t/g (rifiuti pericolosi e non)", distinguere queste quantità per codice EER essendoci rifiuti con caratteristiche di pericolosità differenti;

8. Dalla consultazione dell'allegato 19 "Elenco generale EER", si rileva la presenza di rifiuti non pericolosi con codice EER 16 05 09 (sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08) e EER 04 01 04 (liquido di concia contenente cromo), che si vogliono sottoporre al processo D9 Riduzione cromati: per questi non si evidenziano caratteristiche tali da giustificare il trattamento del rifiuto al fine di ridurre la pericolosità e rendere più sicuro lo smaltimento. Se ne evidenzia quindi la necessità.

Il Dott. Marotta chiarisce che la riduzione dei cromati richiesta dalla normativa va intesa in senso chimico e non quantitativo a parte il limite delle 20 ton/g.

Il Dott. Marcheggiani chiede per quale necessità si vuole ridurre la concentrazione di cromati su rifiuti che lo contengono in quantità che non li contraddistingue come pericolosi? Quale è la finalità di abbassare ulteriormente la concentrazione di cromati in rifiuti non pericolosi?

La Dott.ssa Pettinari spiega che ciò consente una spesa di smaltimento inferiore.

Il Dott. Marcheggiani chiede se il costo di smaltimento inferiore sia legato alla destinazione ad una discarica con caratteristiche diverse.

La Dott.ssa Pettinari risponde affermativamente.

Il Dott. Marcheggiani replica che l'impresa dovrebbe evidenziare che lo scopo di procedere alla riduzione dei cromati è anche collegato alla destinazione. In riferimento al precedente punto 7 del documento richiede di distinguere le quantità trattabili, per codice EER, essendoci rifiuti con caratteristiche di pericolosità differenti ed anche alla luce delle miscele.

Il Sig. Fagioli accoglie l'osservazione e che si provvederà alla distinzione.

Riprende la Dott.ssa Galanti (ARPAM):

9. In relazione alla richiesta di eliminare la prescrizione "Prima dell'avvio delle specifiche attività per il trattamento dei rifiuti nei n° 5 reattori indicati nella tabella M2, devono essere descritte le misure precauzionali e di sicurezza da adottare e i sistemi di gestione del prodotto in caso di trattamenti non sufficienti a raggiungere gli obiettivi previsti, da inviare all'autorità competente ed all'ARPAM." Nella relazione tecnica presentata non sono descritte le misure richieste da tale prescrizione.

La dott.ssa Pettinari che le modalità di trattamento sono riportate nella relazione generale (pag. 29).

Il Dott. Marotta precisa che tutti i processi di riduzione dei cromati avverranno fino a che non venga portato tutto il cromo a cromo 3 che significa ridurne la pericolosità specifica. Si porta il cromo ossidato a cromo ridotto, che è meno pericoloso per la salute e per l'ambiente.

Il Dott. Marcheggiani sintetizza che la risposta al punto 9 può essere la seguente: i trattamenti saranno spinti fino a raggiungere l'obiettivo.

Il Geom. Montanini aggiunge che se venne introdotta questa prescrizione all'epoca è perché il processo produttivo, così come era stato descritto, lasciava intendere che vi fosse l'ipotesi di non raggiungere un trattamento sufficiente. Per cui torna l'esigenza di coordinare le relazioni progettuali per evitare discrasie.

Il Geom. Montanini in relazione alla richiesta di eliminazione della prescrizione riportata a pag. 3 del file '3 IPPC 5.1 D9 riduzione cromati' osserva che il riferimento alla "tabella dei codici EER in uscita" è indefinita e occorre fornire chiarimenti.

La Dott.ssa Galanti passa all'analisi della lavorazione "D13 dosaggio e miscelatura" (elaborato 5 - allegato 6 - PEC 7):

10. Nella definizione del trattamento D13, come da Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, si evince che con "D13" si indica "il Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12", la nota n. 2 ivi presente stabilisce che "2 In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12." Definire e motivare la necessità di eseguire operazioni di "dosaggio e miscelatura" e a quali processi verranno indirizzati i rifiuti dopo la suddetta operazione D13 eventualmente autorizzata.

In particolare si chiede di chiarire dal D13 dove si va e come si motiva se va in R1. E se, in relazione a quanto emerso nel corso della seduta, se risultano pronunce giurisprudenziali al riguardo.

Il Geom. Montanini riferisce che faceva riferimento soltanto a pareri di commentatori su siti specializzati.

La Dott.ssa Pettinari riferisce dell'esistenza di un parere della Regione Veneto.

Il Dott. Marcheggiani spiega che un qualsiasi rifiuto che la ditta accetta e che deve subire presso l'impianto una operazione per il recupero deve essere conferito per il recupero. Non esiste l'ostinazione del produttore a volerlo destinare allo smaltimento, (?? 2 h 3 m). generalmente gli oneri previsti per il recupero sono più bassi di quelli previsti per lo smaltimento.

La Dott.ssa Pettinari legge il parere della Regione Veneto e si apre una discussione sulla individuazione della destinazione del rifiuto e la fase di preaccettazione del rifiuto. Deve essere chiaro al produttore che conferisce il rifiuto la filiera di destinazione poiché, per Marcheggiani, non può entrare in impianto come D ed uscire, se pur ipoteticamente al 10%, in R.

Il Dott. Marcheggiani sintetizza: devo capire, se per pareri e normative, è possibile fare un cambio di destinazione d'uso da parte del soggetto che fa il trattamento.

Il Dott. Marcheggiani pone a Fagioli il quesito: perché la norma impone che il destino finale del rifiuto lo debba identificare il produttore?

Il Sig. Fagioli: io tratto il rifiuto per la destinazione che il produttore mi indica, ma dopo la lavorazione divento il nuovo produttore per quella parte con destinazione diversa.

Si conviene di procedere con gli ulteriori punti in analisi della lavorazione D13 e riprendere la discussione sulle filiere successivamente, (2 h 17 m)

La dott.ssa Galanti riprende dal punto 18 del documento ARPAM:

E' obbligo del produttore, nel caratterizzare il rifiuto, individuare nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti chi ne effettua il recupero. Bisogna fare a monte una corretta divisione dei propri rifiuti in modo tale che la percentuale maggiore vada a recupero. Benché la ditta citi bandi pubblici con cui le si affidano lavorazioni, ci si chiede come sia possibile che un bando pubblico imponga un processo di smaltimento se il rifiuto alla partenza può essere recuperato tanto più che la ditta ha la possibilità di seguire la filiera R e rispettare la gerarchia della gestione dei rifiuti.

Il Dott. Marcheggiani: Ribadisce i principi dell'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 sui criteri di priorità nella gestione dei rifiuti. Pone l'esempio di un produttore, sia pur esso un ente nazionale come l'ENEL, che vuole mandare a smaltimento un rifiuto che la ditta individua come recuperabile. Se il produttore persiste nella richiesta di smaltimento va denunciato perché ha l'obbligo di rispettare la gerarchia dettata dal citato art. 179.

Il Sig. Fagioli: Con questo principio anche nella circostanza passata in cui l'ARPAM mi classifica un rifiuto come non pericoloso e la ditta Fagioli non lo ritira perché palesemente pericoloso si sarebbe dovuta intraprendere una denuncia nei confronti dell'ARPAM.

Il Dott. Marcheggiani spiega che sono due fattispecie distinte: da un lato l'errore concettuale di classificazione della filiera dall'altro l'errore di caratterizzazione del rifiuto derivante presumibilmente da analisi sbagliate.

Il Geom. Montanini torna sul punto 10 del documento in esame ed in particolare sull'art. 6 del D.Lgs. 36/2003 (rifiuti non ammessi in discarica) ricordando che nel quadro prescrittivo al punto 8.4.12. si prescriveva *"... che la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica verrà effettuata dettagliatamente specificando le caratteristiche dei rifiuti originari e solo se le singole partite di rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica"* ribadendo che tale prescrizione permane ad oggi. In sostanza se si fa miscelazione di rifiuti ogni singolo rifiuto deve avere già i criteri di ammissibilità in discarica.

Si apre una discussione sul corretto ingresso del rifiuto in lavorazione dal punto di vista della caratterizzazione con cui il produttore conferisce.

Il Dott. Marotta: bisogna capire dove c'è possibilità per la ditta di effettuare una lavorazione, per un rifiuto conferito in D (si pone l'esempio di bonifica edilizia), che separi successivamente lo stesso in parte da smaltire e parte da recuperare. Per la normativa sulle BAT c'è questa possibilità.

Il Dott. Marcheggiani: le BAT sono a corollario della legge e la legge dice di no, ovvero il produttore deve indicare univocamente la filiera a secondo della caratterizzazione e nel rispetto della gerarchia.

Il verbalizzante: geom. Luigi Francesco Montanini



